

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2883**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(CRAXI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

**(GORIA)**

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(ROMITA)**

Integrazioni e modificazioni all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

*Presentato il 18 maggio 1985*

**ONOREVOLI DEPUTATI!** — Vengono apportate alcune modifiche in ordine alla composizione ed al funzionamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché allo *status* del presidente e di taluni componenti il Comitato stesso, al fine di assicurare la funzionale continuità dell'Organo.

In tal senso la durata in carica per i componenti il Comitato è stata elevata da 2 a 5 anni, come previsto per il Comitato per le pensioni di guerra, allo scopo di evitare le lungaggini burocratiche connesse con la procedura dei rinnovi periodici (quinto comma).

Inoltre, mentre i componenti durante l'incarico continuano ad esercitare le loro normali funzioni, il presidente, che già era esonerato dalle stesse, viene collocato nella posizione di « fuori ruolo » chiarendosi così il relativo *status* (sesto comma).

Inoltre, in tal senso innovando rispetto al precedente testo, il presidente del Comitato, in relazione ad effettive e perduranti esigenze di servizio, può conferire annualmente l'incarico di presiedere le singole sezioni a non oltre quattro membri scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consiglieri, ferma restando la nomina dei due vice-

presidenti previsti dall'attuale sesto comma per l'intera durata di validità del Comitato.

L'innovazione, anch'essa ispirata ad analoga norma esistente per il Comitato per le pensioni di guerra, varrà ad evitare, in generale, la figura del facente funzione, cui talvolta si è fatto ricorso per assicurare la continuità delle sedute, nei casi di impedimenti temporanei da parte dei due unici vice-presidenti attualmente previsti.

Il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico viene previsto anche per i magistrati ed i funzionari cui sono affidate le funzioni di segreteria del Comitato. Ciò assicurerà continuità alla delicata ed impegnativa funzione (decimo comma).

Innovativa anche la disposizione dell'ultimo comma con la quale si tende a garantire al Comitato la presenza del personale necessario all'espletamento dei

molteplici servizi collaterali (proto-collazione, apertura fascicoli, stesura di verbali, istruttorie preliminari, revisione, schedari, aggiornamenti giurisprudenziali, copiatura a macchina di pareri, spedizione, eccetera) e a disciplinarne la relativa posizione giuridica.

Va al riguardo ricordato che il Comitato non ha un proprio organico, in quanto sia la legge istitutiva (regio decreto 28 giugno 1933, n. 704) che le successive, modificatrici o sostitutive, non hanno previsto alcuna norma in proposito. Tale situazione, che si protrae ormai da oltre 50 anni, comporta gravissime conseguenze sulla funzionalità dell'ufficio, nel senso che la presenza del personale è attualmente condizionata alla disponibilità, non sempre adeguatamente assicurata, delle varie Amministrazioni ad accogliere le pressanti e continue richieste ad esse rivolte.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (*Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*). — Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Detto Comitato è composto da un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito dal Presidente del Consiglio dei ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano ad esercitare le loro normali funzioni, ad eccezione del Presidente che viene collocato fuori ruolo.

È facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di affidare le funzioni di Vice Presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico. Alla costituzione delle sezioni provvede il Presidente del Comitato.

Il Presidente del Comitato, può tuttavia, in relazione ad effettive e permanenti esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere le singole sezioni a non oltre quattro membri scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quella di consigliere.

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'Amministrazione dello Stato, che sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali, il Comitato si avvale del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di fuori ruolo o di comando. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro. Le amministrazioni interessate sono tenute a dar corso alle richieste di personale di cui al presente comma, salvo comprovate esigenze di servizio adeguatamente motivate ».

## ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 93 milioni per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del Tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.